COMUNE DI SAN COSTANZO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2025

INDICE

ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 2 - DEFINIZIONE DI SINGOLO VOLONTARIO CIVICO E DI VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE
ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
ART. 4 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 6 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI
ART. 7 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI
ART 8 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI
ART. 9 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI, SOSPENSIONE E CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIO
ART. 10 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA ED ALTRI ADEMPIMENTI
ART. 12 - DISCIPLINA APPLICATIVA
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1
Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce strumento attuativo del principio di sussidiarietà stabilito dall'Art. 118, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, mediante il quale il Comune di San Costanzo desidera promuovere e favorire, sul proprio territorio, l'autonoma iniziativa delle singole persone per lo svolgimento, con finalità esclusivamente solidaristiche, di attività di volontariato di interesse generale a vantaggio del bene comune e dei membri della locale comunità.

2. Con il presente regolamento il Comune di San Costanzo intende riconoscere e promuovere il fondamentale ruolo ed apporto del volontariato civico individuale e del singolo volontario civico nel concorso al perseguimento delle finalità di interesse pubblico di competenza dell'Ente Locale e favorire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica di ciascuna persona, anche in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, e la crescita ed il continuo consolidamento di ogni positiva ed utile forma di collaborazione tra i membri della comunità di San Costanzo e tra ciascuno di essi e l'Amministrazione Comunale.

Art. 2
Definizione di singolo volontario civico e di volontariato civico individuale

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali.

2. Il singolo volontario civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come una persona che, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità ed energie fisiche ed intellettuali, svolge una o più attività di utilità sociale, di servizio alla persona e di tutela di beni comuni, in favore della comunità e del bene comune, con carattere di sussidiarietà alle attività e ai servizi che il Comune di San Costanzo garantisce nell'interesse generale, in piena libertà di scelta e in collaborazione con il Comune di San Costanzo, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, in modo volontario, personale, spontaneo, assolutamente gratuito (l'attività prestata dal singolo volontario civico non può essere retribuita o remunerata in alcun modo da alcun soggetto), senza fini di lucro, neanche indiretti, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione con il Comune di San Costanzo, a favore della comunità di San Costanzo, di singole persone o famiglie o gruppi di persone residenti nel Comune di San Costanzo.

3. Il volontariato civico individuale può essere prestato, indicativamente, per le attività indicate nell'Art. 5 del presente regolamento, nelle quali il Comune di San Costanzo ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutaria o regolamentare e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi svolti dal Comune di San Costanzo o dagli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

4. L'attività di volontariato civico individuale è espressione del contributo concreto di una persona al benessere della collettività ed è finalizzata a realizzare i principi di sussidiarietà e forme di partecipazione e collaborazione attiva, anche con l'obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia ed il legame tra il Comune di San Costanzo e la sua comunità e tra i membri della comunità locale.

Art. 3
Valorizzazione del volontariato

1. Il Comune di San Costanzo:

a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
b) promuove il contributo del volontariato, anche nella forma del volontariato civico individuale

disciplinato dal presente regolamento, al concorso per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;

c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, seminari, feste, mostre, anche con il coinvolgimento dei volontari.

Art. 4
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato civico individuale prestato, ai sensi dell'Art. 2 del presente regolamento, da singole persone, definite singoli volontari civici, iscritte nel Registro dei singoli volontari civici di cui all'Art. 6 del presente regolamento, per le finalità di cui all'Art. 1 del presente regolamento.

2. L'attività di volontariato svolta dalle organizzazioni/associazioni di volontariato resta disciplinata dalle norme di legge vigenti in materia.

3. Le attività di protezione civile e del Servizio nazionale della protezione civile sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

Art. 5
Ambito di applicazione

1. I singoli volontari civici possono prestare volontariato nell'ambito di tutte le attività di pubblico interesse e/o di finalità sociale di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i singoli volontari civici possono rendersi disponibili a svolgere attività di supporto, ausilio, assistenza, informazione, nelle attività di pubblico interesse e/o di finalità sociale di seguito indicate:

- attività di carattere culturale, di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale;
- attività ricreative, sportive e turistiche, in occasione di manifestazioni pubbliche o eventi pubblici a carattere sociale, sportivo, culturale, ricreativo, folkloristico, organizzati e/o patrocinati dal Comune di San Costanzo o da associazioni locali;
- attività di gestione e/o sorveglianza di luoghi pubblici, sale o strutture pubbliche o aperte al pubblico a valenza ricreativa e/o culturale;
- attività inerenti alla tutela e al miglioramento della vita, all'educazione e alla tutela ambientale, alla protezione del paesaggio e della natura, alla sorveglianza, tutela, cura, pulizia, manutenzione di luoghi, spazi, edifici o strutture pubblici o di proprietà comunale e/o in uso al Comune di San Costanzo, di aree campestri ed aree verdi pubbliche, di monumenti, giardini e parchi o parchi gioco pubblici, dell'arredo urbano;
- attività di assistenza pre e post orario scolastico nelle scuole;
- attività di assistenza davanti alle stesse per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini e attività di accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus);
- attività finalizzate ad agevolare la popolazione nell'accesso agli uffici comunali o a locali/spazi/strutture/edifici di proprietà comunale;
- attività di natura socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, quali interventi/azioni/misure di prevenzione, promozione e sostegno delle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- attività relative a servizi alla persona, in particolar modo alle persone anziane, fragili, con difficoltà

motorie o bisognose, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, assistenza/ausilio/compagnia a domicilio, servizio spesa a domicilio, accompagnamento a fare la spesa o presso presidi sanitari o uffici all'interno del territorio comunale, acquisto/ritiro e consegna farmaci.
È fatta salva la possibilità di far svolgere ai singoli volontari civici ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle su elencate sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza necessità di approvare specifiche modifiche al presente Regolamento.

2. Il Comune di San Costanzo non può avvalersi di singoli volontari civici per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. Al Comune e, in particolare, al Responsabile di Settore competente per materia per l'attività oggetto di volontariato, compete la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività da assegnare al singolo volontario, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e, comunque, della normativa vigente nel tempo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Le prestazioni di attività di volontariato dei singoli volontari civici non comportano la soppressione di posti nella dotazione organica del Comune di San Costanzo, né la rinuncia del Comune di San Costanzo alla copertura di posti vacanti o alle assunzioni di personale previste dal piano del fabbisogno del personale dell'Ente, né pregiudicano il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 6
Istituzione del Registro dei singoli volontari civici

1. E' istituito presso il Comune di San Costanzo il Registro dei singoli volontari civici, nel quale singoli volontari, così come definiti all'Art. 2 del presente regolamento, possono chiedere di iscriversi, con apposita domanda, al fine di mettersi a disposizione per collaborare con il Comune di San Costanzo svolgendo in modo volontario, personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, attività di pubblica utilità, espressione di impegno sociale, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al precedente Art. 5 del presente regolamento.

2. Il Settore Amministrativo Contabile del Comune di San Costanzo è la struttura comunale competente per le relazioni con i singoli volontari civici e si occuperà:
- della predisposizione del modello di domanda per l'iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici;
- dell'istruttoria delle domande di iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici, dell'eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata dagli aspiranti volontari civici, dell'adozione dei provvedimenti di accoglimento o diniego delle domande di iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici, di sospensione del servizio di volontariato civico e di cancellazione dal Registro dei singoli volontari civici;
- della tenuta e dell'aggiornamento del Registro dei singoli volontari civici.

Art. 7
Requisiti per l'iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici

1. Le persone che intendono svolgere attività di volontariato individuale ed iscriversi nel Registro dei singoli volontari civici di cui al precedente Art. 6 del presente regolamento, devono possedere, dichiarandolo nella domanda di iscrizione, i seguenti requisiti:

a) avere un'età non inferiore ad anni 18;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non membri dell'UE devono essere regolarmente soggiornanti nel territorio italiano (titolari di permesso o carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta di richiesta di rinnovo o di quanto previsto

dalle norme vigenti nel tempo in materia);
c) essere residente nel Comune di San Costanzo o avere in San Costanzo il centro dei propri interessi;
d) non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) possedere i requisiti psico-fisici e attitudinali necessari per lo svolgimento delle attività di volontariato che desiderano effettuare.

Art. 8
Iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici

1. Nella domanda di iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici, da redigere secondo il modello predisposto dal Settore Amministrativo Contabile del Comune di San Costanzo, reso disponibile presso l'Ufficio Segreteria e sul sito internet dell'Ente e da presentare personalmente all'Ufficio Segreteria del Comune di San Costanzo, l'aspirante volontario civico è tenuto a dichiarare:

a) le generalità complete e la sua residenza;
b) il possesso dei requisiti di cui all'Art. 7 del presente regolamento;
c) le attività di volontariato, con riferimento a quanto indicato nell'Art. 5 del presente regolamento, per le quali si rende disponibile ed i mezzi ed attrezzature propri che intende mettere a disposizione per dette attività;
d) di aver letto e di conoscere il presente regolamento e di condividerne ed accettarne incondizionatamente il contenuto, gli obiettivi e le finalità;
e) di autorizzare il Comune di San Costanzo al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente nel tempo in materia, ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento.

2. La domanda di iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici può essere presentata dai soggetti interessati in qualsiasi momento dell'anno e ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità. I cittadini di Stati non membri dell'UE dovranno allegare alla domanda copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di richiesta di rinnovo o di quanto previsto dalle norme vigenti nel tempo in materia. Il soggetto interessato potrà allegare alla domanda il proprio curriculum vitae, attestante le sue conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici presentate saranno valutate dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile del Comune di San Costanzo in collaborazione con il Responsabile del Settore competente per materia per l'attività oggetto di volontariato, se diverso. Il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile comunicherà l'esito della domanda all'aspirante volontario civico in forma scritta, ove possibile a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, al recapito da questi dichiarato nella domanda di iscrizione.

Art. 9
Cancellazione dal Registro dei singoli volontari civici, sospensione e conclusione delle attività di volontariato

1. Il volontario civico iscritto nel Registro dei singoli volontari civici può in qualunque momento rinunciare alla disponibilità manifestata di prestare volontariato presentando, al Responsabile del Settore Amministrativo Contabile del Comune di San Costanzo, domanda di cancellazione dal Registro dei singoli volontari civici.

2. Il volontario civico iscritto nel Registro dei singoli volontari civici può sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con il Comune di San Costanzo, dandone motivata tempestiva comunicazione al Responsabile di Settore competente per materia per l'attività oggetto di volontariato. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Registro dei singoli volontari civici.

3. Il Comune di San Costanzo ha la facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere le attività del singolo volontario civico e/o concludere con lui la collaborazione qualora:
- dalle attività in svolgimento possa derivare un danno a persone o cose;
- siano accertate violazioni, da parte del volontario civico, di regolamenti o di ordini della pubblica autorità;
- per inadempienza del volontario civico;
- non ritenga più opportuna la prestazione dell'attività di volontariato per la quale il singolo volontario aveva dato disponibilità;
- venga meno la necessità di utilizzo del volontariato civico per lo svolgimento di una determinata attività;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previsti dal presente regolamento.

4. La cancellazione dei volontari dal Registro dei singoli volontari civici, da parte del Comune di San Costanzo, potrà avvenire per le seguenti cause:
- perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici, accertata dal Comune di San Costanzo;
- negligenza, imperizia o imprudenza del volontario nello svolgimento delle attività assegnate;
- ripetuto mancato o irregolare svolgimento delle prestazioni di volontariato concordate con il Comune di San Costanzo;
- ripetuta inadempienza o ripetuto rifiuto del volontario di svolgere regolarmente e/o correttamente le attività per le quali il volontario aveva dichiarato e offerto disponibilità.

Art. 10
Rapporti con le associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari civici, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

2. L'iscrizione nel Registro dei singoli volontari civici non è preclusa a chi sia iscritto ad altra associazione/organizzazione o ente di volontariato o al Servizio nazionale della protezione civile e non preclude la possibilità di iscriversi ad altra associazione/organizzazione o ente di volontariato o al servizio di protezione civile.

Art. 11
Copertura assicurativa ed altri adempimenti

1. Il Comune di San Costanzo provvede ad assicurare tutti gli iscritti nel Registro dei singoli volontari civici che prestano attività di volontariato, per il periodo che prestano tale attività, contro infortuni e malattia connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato e per la copertura della responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di volontariato. Qualora per lo svolgimento dell'attività di volontariato sia previsto l'utilizzo, da parte del singolo volontario civico, di automezzi/veicoli/impianti tecnologici (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, furgoni e similari, impianti audio e video) di proprietà del Comune di San Costanzo, il Comune stesso provvede ad estendere la copertura assicurativa del singolo volontario civico

anche a detto utilizzo.

2. Nel momento dell'affidamento dell'attività di volontariato, il Responsabile di Settore competente, fornirà dettagliate informazioni relative alla modalità di esecuzione della/e attività stessa/e, informerà i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull' utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

Art. 12
Disciplina applicativa

1. Il volontariato civico individuale disciplinato dal presente regolamento e le prestazioni di attività di volontariato rese dai singoli volontari civici iscritti nel Registro dei singoli volontari civici di cui all'Art. 6 del presente regolamento, non danno vita, in alcun modo, all'instaurazione di un rapporto di lavoro, di alcuna natura, tra il Comune di San Costanzo ed il singolo volontario civico, né alla costituzione di vincoli di subordinazione gerarchica per il singolo volontario civico nei confronti del Comune di San Costanzo o all'esercizio di poteri disciplinari da parte dell'Ente nei confronti del singolo volontario civico.

2. I singoli volontari civici sono tenuti:
- ad operare nel pieno rispetto delle persone, dell'ambiente e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività;
- a tenere sempre un comportamento educato, corretto e dignitoso;
- a rispettare ruolo e funzioni degli uffici e del personale dipendente del Comune di San Costanzo;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio qualora vengano a conoscenza di informazioni relative ad atti degli uffici comunali;
- a rispettare scrupolosamente le modalità operative di svolgimento delle attività di volontariato stabilite dal Comune di San Costanzo;
- a comunicare tempestivamente al Responsabile di Settore competente per materia nell'attività di volontariato da svolgere eventuali assenze o impedimenti a prestare l'attività di volontariato concordata;
- a partecipare ai percorsi/corsi di formazione eventualmente necessari allo svolgimento delle attività di volontariato o comunque organizzati dal Comune di San Costanzo per favorirne le migliori condizioni di prestazione;
- a rispettare il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed eventuali sue successive modifiche e integrazioni, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Costanzo nel tempo vigente.

3. Il Responsabile di Settore competente per materia per l'attività oggetto di volontariato verificata la necessità/opportunità di far svolgere un'attività di volontariato civico individuale, consulta il Registro dei singoli volontari civici e sceglie, in base ai requisiti soggettivi di ciascun iscritto, il/i singolo/i volontario/i civico/i potenzialmente adatto/i o più adatto/i all'attività in questione.

4. Prima dell'inizio della collaborazione, il Responsabile di Settore competente per materia per l'attività oggetto di volontariato predispone un apposito modello, sottoscritto dal singolo volontario civico per esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti, nel quale sono indicate le mansioni e le modalità di esecuzione delle attività stesse. Il volontario civico deve attenersi al predetto programma operativo e alle istruzioni/informazioni ricevute dal Responsabile di Settore competente.

5. Il Responsabile di Settore competente per materia per l'attività oggetto di volontariato coordinerà e verificherà il corretto svolgimento delle attività assegnate ai singoli volontari civici.

6. I volontari nello svolgimento delle attività assegnate devono utilizzare di norma mezzi e attrezzature propri, purché in corretto stato di manutenzione e funzionamento e purché rispondenti alle normative in materia di sicurezza nel tempo vigenti, dei quali si assumono la piena responsabilità. Per l'eventuale danneggiamento dei mezzi/attrezzature di proprietà del singolo volontario l'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile. Inoltre il Comune di San Costanzo può fornire ai singoli volontari civici, strumenti, attrezzature, eventuale materiale di consumo di proprietà dell'Ente.

7. In caso di utilizzo da parte del singolo volontario civico di un veicolo comunale:
a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
b) è compito del volontario il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida;

8. Le attrezzature e i veicoli di proprietà comunale eventualmente assegnati al volontario civico con il modello di cui al comma 4 del presente articolo dovranno essere riconsegnati nei modi e nei termini ivi indicati. Il volontario civico è tenuto a farne corretto e diligente uso e ad averne cura e custodia fino alla riconsegna.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.